




**Il nuovo sistema sanzionatorio ed i
soggetti coinvolti. La valenza dei
modelli organizzativi per la
sicurezza previsti dall'art.30 del
D.Lgs.81/08 nel settore delle
costruzioni.**



Rovigo 24/08/2008 - Giancarlo Negrello




Il nuovo sistema sanzionatorio



Rovigo 24/08/2008 - Giancarlo Negrello

Caratteri generali

- Generalizzato inasprimento del regime sanzionatorio
- Carenza di proporzione tra gravità dell'illecito (rischio) e grado di afflittività della sanzione
- Carenza di distinzione, ai fini sanzionatori, tra violazioni formali/documentali e sostanziali




Struttura

- Ciascun titolo ha le proprie sanzioni
- È previsto il principio di specialità (art. 298)
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale




Tipologia di sanzioni

- Sono previste sanzioni penali (contravvenzioni) ed amministrative pecuniarie
- Nella maggior parte dei casi è prevista l'alternatività tra arresto ed ammenda
- Per i casi in cui è previsto solo l'arresto, l'art. 302 consente la regolarizzazione mediante pagamento di ammenda
- Per i casi in cui è prevista solo l'ammenda, si applica l'oblazione (art. 162 codice penale - terza parte del massimo oltre spese)




Contravvenzioni

- A tutte le contravvenzioni punite con pena alternativa si applica il procedimento del D.lgs n. 758/1994
- In mancanza, si può applicare -in sede processuale l'oblazione speciale (art. 162bis codice penale) (metà massimo ammenda)
- Oppure: art. 303 (circostanza attenuante) - riduzione fino ad un terzo




Confronto 162 bis cp e 303 TU




- Pena alternativa
 - Prima dell'apertura dibattimento
 - Metà del massimo oltre spese e obbligo di deposito della somma
 - Non ammessa: recidiva, abitualità, professionalità
 - Non devono permanere conseguenze eliminabili
- Pena alternativa o arresto in via esclusiva
 - Prima dell'apertura del dibattimento
 - Pena ridotta fino ad un terzo
 - Responsabile si adopera concretamente per rimozione irregolarità ed eventuali conseguenze dannose




Procedura D.lgs n. 758/1994



Giancarlo Negrello



Art. 55 Sanzioni: solo arresto



Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a)

- 1. omette la valutazione dei rischi** e l'adozione del documento [...] ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a) [**relazione**], b) [**misure di prevenzione**], d) [**procedure da attuare**] ed f) [**mansioni a maggior rischio**] dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, lettere q) [**salvaguardia ambiente esterno**] e z) prima parte [**aggiornamento misure di prevenzione**];




Art. 55 Sanzioni: solo arresto

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a)

2. non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(salvo la nomina diretta);

si applica la pena dell'**arresto da sei mesi a un anno e sei mesi** se la violazione è commessa ...



Art. 55: Sanzioni



si applica la pena **dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi** se la violazione è commessa:


- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f [**aziende ad alto rischio**];
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da **attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto**;



Art. 55: Sanzioni


si applica la pena **dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi** se la violazione è commessa:

- c) **per le attività disciplinate dal Titolo IV** [cantieri temporanei e mobili] **caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.**




Articolo 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto

1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.



Articolo 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto



2. La sostituzione di cui al comma 1 non è in ogni caso consentita:
- a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;
 - b) quando il fatto è stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.




Articolo 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto

3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna.




Articolo 303 - Circostanza attenuante

- 1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.
- 2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302.




Articolo 13 - Vigilanza

- La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco [...] dal Ministero dello sviluppo economico [...] dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano[...] personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.



Articolo 13 - Vigilanza


- Questi può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:
- a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, [...]



Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso [...], ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e) gli organi di vigilanza [...] possono adottare provvedimenti di **sospensione di un'attività imprenditoriale** :


- in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro [...]. In attesa della emanazione del citato decreto [...] Allegato I




Allegato 1: gravi violazioni

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- **Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;**
- **Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;**
- **Mancata formazione ed addestramento;**
- **Mancata costituzione del S.P.P e nomina [...] responsabile;**
- **Mancata elaborazione del (PSC);**
- **Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);**
- **Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;**
- **Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.**



Allegato 1: gravi violazioni



Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto


- **Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;**
- **Mancanza di protezioni verso il vuoto.**

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- **Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.**



Allegato 1: gravi violazioni



Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- **Lavori in prossimità di linee elettriche;**
- **Presenza di conduttori nudi in tensione;**
- **Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).**


Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- **Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.**






Soggetti coinvolti



Rovigo 24/08/2008 - Giancarlo Negrello


Articolo 16 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto




Articolo 16 - Delega di funzioni

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.




Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili



1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;



Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente



1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi




Articolo 19 - Obblighi del preposto



- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;



Articolo 19 - Obblighi del preposto



- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;



Giancarlo Negrello


Articolo 19 - Obblighi del preposto



- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.




Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi



1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:
 - a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
 - b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
 - c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.




Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi



2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
 - b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.




Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori



1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.




Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione



1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 - a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell' ALLEGATO XV;
 - b) predispone un fascicolo, i cui



Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori



1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 - a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,;
 - b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare



Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori




-
- 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).




Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi (cantieri)

- 1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.




Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.




Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;



Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi


- 1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:
 - a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
 - b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
 - c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.



Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi


2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.




Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.



Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori



1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.




Articolo 24 - Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.



Articolo 25 - Obblighi del medico competente

- 1. Il medico competente:
 - a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, ...




Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:



Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso



- 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all' ALLEGATO V.
- 2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.



Articolo 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758



1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.






**La valenza dei modelli
organizzativi per la
sicurezza previsti dall'art.30
del D.Lgs.8108 nel settore
delle costruzioni.**



Rovigo 24/08/2008 - Giancarlo Negrello




Sistemi di Gestione introdotti dalla L. 231/01 e richiamati nel Nuovo T.U. D.Lgs. 81/08 art. 30 come condizione probante dell'applicazione degli adempimenti in materia.




Rovigo 24 / 08/2008 - Giancarlo Negrello



Le responsabilità in caso di infortunio




Fondamenti di sicurezza: aspetti della responsabilità penale



DANNO

- La **RESPONSABILITA' PENALE** assume vari aspetti a seconda che dal comportamento antigiuridico derivi il verificarsi di:




PERICOLO

- una situazione di **pericolo** (artt. 437 e 451 del C.P.)
- una situazione di **danno** (artt. 589 e 590 del C.P.)



Fondamenti di sicurezza: la responsabilità civile




- La **responsabilità civile** si concretizza ogniqualvolta, con il proprio comportamento si arrechi danno a cose e/o beni.
- In base all'art. **2043** del C.C. il responsabile è tenuto al **RISARCIMENTO DEI DANNI**, E' bene ricordare che in campo civilistico la responsabilità per fatti commessi da personale dipendente dell'Azienda, ricade sempre sulla stessa.
- Nella materia riguardante gli infortuni sul lavoro la **RESPONSABILITA' CIVILE** si fa spesso discendere dalla **responsabilità penale**.





*La responsabilità amministrativa degli Enti
ex D.Lgs. 8 giugno, 2001 - n°231*



Fonti normative

Il regime della **responsabilità amministrativa degli Enti**, è stato introdotto nell'ordinamento italiano dal Decreto 231/2001 ed integrato da:

✓

✓ Legge 123 del 3 agosto 2007


- ✓ Art. 9 Modifica del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- ✓ 1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:



Fonti normative

"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) -


1. In relazione ai delitti di cui agli articoli **589** e **590**, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non inferiore a mille quote (una quota 258 €)**.
2.



Ipotesi di esclusione della responsabilità



Se i reati sono commessi per i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, è previsto un regime di responsabilità con l'inversione dell'onere della prova.



Ipotesi di esclusione della responsabilità

Art. 6, se il reato è commesso da soggetti in posizione APICALE (Art. 5, Lettera A) è necessario che l'Ente provi che:

1. Sono stati comunque adottati **modelli organizzativi**, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati della specie poi verificatasi.
2. E' stato istituito un **organismo di controllo** interno e autonomo, dotato di poteri di vigilanza.
3. I vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli preventivi.
4. Non ci sono state omissioni o negligenze nell'operato dell'organismo di controllo.




Sintesi e ambito di applicabilità del Decreto

In ogni caso **spetta al giudice penale la valutazione** in merito alla rispondenza dei codici comportamentali adottati dall'Ente ai parametri elencati nell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 231.




Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81

- Il D.lgs. 9 aprile 81 riprende all'art.30 l'argomento riguardante i **modelli di organizzazione e di gestione** da adottare ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- Viene specificato che per essere idoneo ad avere efficacia esimente il modello di organizzazione e di gestione deve essere **adottato** ed **efficacemente attuato**, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di **tutti gli obblighi giuridici** relativi ad una serie di punti ...




Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81

- a) al rispetto degli **standard tecnico-strutturali di legge** relativi a **attrezzature**, **impianti**, **luoghi di lavoro**, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle **attività di valutazione dei rischi** e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle **attività di natura organizzativa**, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle **attività di sorveglianza sanitaria**;




Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81

- e) alle **attività di informazione e formazione dei lavoratori**;
- f) alle attività di **vigilanza** con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla **acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie** di legge;
- h) alle **periodiche verifiche dell'applicazione** e dell'efficacia delle procedure adottate.




Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81

- Un altro elemento importante è che il modello organizzativo e gestionale deve prevedere **idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività** quali elementi probanti dell'attività svolta.



Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81

- Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, **un'articolazione di funzioni** che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la **verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio**, nonché un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate**.




Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81

- Il **modello organizzativo** deve altresì prevedere un **idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello** e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.



Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81



LINEE GUIDA PER UN
SISTEMA DI GESTIONE DELLA
SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO¹⁾
(SGSL)

Questa pubblicazione non può essere considerata una norma o una specifica tecnica da utilizzare a scopo di certificazione di parte terza né per attività di vigilanza da parte delle Autorità di controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il seguire le linee guida contenute nel presente documento non è un obbligo di legge ma una decisione volontaria liberamente assunta.


¹⁾Le presenti linee guida non vengono sottoposti al DM 8/8/2008 (D.O. 22/8/2008) riguardante le industrie e i rischi di infortunio durante l'installazione del D.Lgs. 30/9/98 e quindi non sono applicabili a tali industrie.

Sempre l'art.30 del D.lgs.81/2008 prevede che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle **Linee guida UNI-INAIL** per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al **British Standard OHSAS 18001:2007** si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.



Giancarlo Negrello


Schema del miglioramento continuo



Giancarlo Negrello

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81

- L'art.300 del decreto apporta alcune modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ovvero **riduce l'entità delle eventuali sanzioni** andando a ridurre il **numero minimo di quote** da associare ai casi di infortunio in proporzione con l'entità dei danni stessi subiti dal lavoratore.



Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81



	N. quote min	N. quote max	Valore min quote	Periodo min. interdiz.	Periodo max interdiz.
589 Omicidio colposo (art.55 c. II d.lgs.81/2008)	1000	1000	258,00 €	3 mesi	1 anno
589 Omicidio colposo	250	500	258,00 €	3 mesi	1 anno
590 Lesioni colpose		250	258,00 €		6 mesi



Giancarlo Negrello


Linee guida confindustria

- Allo scopo di offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazioni nella elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organo di controllo, la Confindustria ha approvato il 7 marzo 2002 delle specifiche linee guida poi aggiornate al 31 marzo 2008 con i principi legati alla eventuale **responsabilità in caso di infortunio**.



Giancarlo Negrello

Grazie !



Giancarlo Negrello